Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Axa Mediterranean/ Commissione

(Causa T-405/11)

(2011/C 282/75)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma de Mallorca, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. AbadValdenebro, R. Calvo Salinero e M. Muñoz de Juan, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile e accogliere la richiesta di prova presentata;
- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n, 5 del TRLIS [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades», legge spagnola relativa all'imposta sulle società; in prosieguo: «il TRLIS»] comporta elementi di aiuto di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n, 5 del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie che suppongano l'acquisizione del controllo;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione nella parte in cui dispone l'ordine di recupero delle operazioni stipulate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione finale oggetto del presente ricorso;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 e in subordine l'art. 4 della decisione nella parte in cui si riferisce ad operazioni realizzate in Messico e in Turchia, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C(2010) 9566, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-399/11, Banco de Santander e Santusa Holding/Commissione.

Ricorso proposto il 29 luglio 2011 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione

(Causa T-406/11)

(2011/C 282/76)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e M. Muñoz de Juan, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ammissibile e accogliere la richiesta di prova presentata;
- dichiarare ammissibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda;
- annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n, 5 del TRLIS [«Real decreto legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades», legge spagnola relativa all'imposta sulle società; in prosieguo: «il TRLIS»] comporta elementi di aiuto di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 della decisione nella parte in cui dichiara che l'art. 12, n, 5 del TRLIS comporta elementi di aiuto di Stato quando si applica ad acquisizioni di partecipazioni azionarie che suppongano l'acquisizione del controllo;
- in subordine, annullare l'art. 4 della decisione nella parte in cui dispone l'ordine di recupero delle operazioni stipulate prima della data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione finale oggetto del presente ricorso;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1 e in subordine l'art. 4 della decisione nella parte in cui si riferisce ad operazioni realizzate in Argentina, Perù e Colombia, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C(2010) 9566, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere.

I motivi e principali argomenti sono quelli già dedotti nella causa T-399/11, Banco de Santander e Santusa Holding/Commissione.